

Delibera n° 1979

Estratto del processo verbale della seduta del
21 ottobre 2016

oggetto:

LR 14/2016, ART 2, COMMA 103: "CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI IN MATERIA VENATORIA, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE E PER LA NOMINA DELLE RELATIVE COMMISSIONI D'ESAME.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>assente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

Visto l'art. 29 (Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori), il quale prevede al comma 1: "La Regione organizza i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere j sexies) e j septies)";

Visto l'art.3 (Funzioni della Regione) della LR 6/2008, che elenca le funzioni conferite all'amministrazione regionale e dispone al comma 1, j sexies), che la Regione provveda ad organizzare i seguenti corsi:

- 1) per dirigenti venatori;
 - 2) per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;
 - 3) per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
 - 4) per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
 - 5) annuali per la formazione permanente dei cacciatori;
- j septies) organizza i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007 ;
- j octies) organizza gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;
- j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;

Visto l'art. 2, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, che dispone al comma 103: "Nelle more dell'approvazione di specifiche disposizioni legislative per la riorganizzazione della formazione in ambito venatorio che promuovano il coinvolgimento delle associazioni interessate, con una o più delibere della Giunta regionale da adottare entro il 31 dicembre 2016, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di caccia, sono individuati, nel rispetto dei requisiti specifici ove previsti dalla normativa vigente, i criteri per l'organizzazione dei seguenti corsi in materia venatoria, per lo svolgimento dell'esame finale e per la nomina delle relative Commissioni d'esame:

- a) corsi per dirigenti venatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
- b) corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 2), della legge regionale 6/2008;
- c) corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 3), della legge regionale 6/2008;
- d) corsi per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita di cui all' articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 4), della legge regionale 6/2008;
- e) corsi per il conseguimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 35, comma 3, della legge regionale 6/2008;
- f) corsi per l'abilitazione dei cani da seguita di cui all' articolo 7 ter, della legge regionale 56/1986;
- g) corsi per il conseguimento della qualifica di recuperatore abilitato di cui all' articolo 11 bis, comma 2, della legge regionale 6/2008;
- h) corsi per l'abilitazione dei cani da traccia al recupero di fauna selvatica ferita di cui all' articolo 11 bis, comma 2, della legge regionale 6/2008".

Visto altresì, il comma 104 dell'art.2 della LR 14/2016, il quale dispone che "le Commissioni d'esame di cui al comma 103 e quella per l'abilitazione ai prelievi in deroga di cui all' articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006) sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

Dato atto che le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle proprie pregresse competenze in materia di organizzazione dei corsi in materia venatoria, hanno individuato le relative materie in coerenza con la legislazione vigente e l'esperienza maturata;

Ritenuto di individuare quali criteri per l'organizzazione dei corsi quelli dettagliatamente elencati nell'allegato A denominato "Criteri per l'organizzazione dei corsi in materia venatoria, per lo svolgimento dell'esame finale e per la nomina delle relative" alla presente delibera di cui costituisce parte sostanziale ed integrante;

Dato atto che al fine dell'attuazione del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 1, all'art. 29 della LR 6/2008 e all'art. 2 commi 103, 104, 105, 106, 107 della Legge regionale 14/2016 la struttura regionale competente in materia venatoria potrà avvalersi sia di professionalità rilevate tra il personale del ruolo unico regionale sia eventualmente di docenti esterni al fine di assicurare l'esauritiva trattazione delle materie previste dai criteri sopra citati;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

per quanto in premessa:

1. di individuare i criteri per l'organizzazione dei corsi in materia venatoria di cui all'articolo 2, comma 103 della legge regionale 14/2016 come dettagliatamente elencati nell'allegato A "Criteri per l'organizzazione dei corsi in materia venatoria, per lo svolgimento dell'esame finale e per la nomina delle relative Commissioni d'esame" alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. la struttura regionale competente in materia venatoria è incaricata di dare attuazione alla presente deliberazione con i necessari provvedimenti;
3. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE